



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Viale G. Vadi, n. 7 - 57033 Marciana Marina - Tel. 0565/99002-99368 - Fax 0565/904321



Prot. n. 4478 /1.4

AVVISO DI DEPOSITO DI REGOLAMENTO COMUNALE

IL SINDACO

ai sensi dell'art. 8, comma 2, del vigente Statuto Comunale,

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17 aprile 2013 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento di Polizia Municipale" è stato approvato il "**Regolamento Polizia Municipale**";
- che la suddetta delibera è divenuta esecutiva;

R E N D E N O T O

che il "**Regolamento Polizia Municipale**", nel testo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17 aprile 2013, pubblicata all'Albo Pretorio in data 7 maggio 2013, è depositato presso la Segreteria Comunale, in libera visione al pubblico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e pubblicato sul sito internet del Comune di Marciana Marina www.comune.marcianamarina.li.it.

Le nuove previsioni regolamentari, ai sensi del punto 2) del dispositivo della citata deliberazione di C.C. n. 3/2013 e dell'art. 8, comma 3, dello Statuto Comunale, entreranno in vigore con decorrenza dal secondo mese successivo dalla data di esecutività della citata deliberazione.

Marciana Marina, 23 maggio 2013

IL SINDACO
Andrea Ciumei





COMUNE DI MARCIANA MARINA
Provincia di Livorno

***Regolamento Polizia
Municipale***

Approvato con delibera C.C. n. 3 del 17/4/2013
Esecutivo dal 18/5/2013

IN VIGORE DAL

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

- **Art. 1 Finalità**
- **Art. 2 Oggetto ed applicazione**
- **Art. 3 Definizioni**
- **Art. 4 Concessioni ed autorizzazioni**
- **Art. 5 Sanzioni**

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

SEZIONE I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- **Art. 6 Comportamenti vietati**
- **Art. 7 Altre attività vietate**
- **Art. 8 Nettezza del suolo e dell'abitato**
- **Art. 9 Rifiuti**
- **Art. 10 Sgombero neve**

SEZIONE II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- **Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici**
- **Art. 12 tende su facciate di edifici**

SEZIONE III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

- **Art. 13 mozziconi di sigarette (cicche)**
- **Art. 14 divieti**
- **Art. 15 Disposizioni sul verde privato**
- **Art. 16 Disposizioni sui terreni agricoli**

TITOLO III

Occupazione di aree e spazi pubblici

SEZIONE I – Disposizioni generali e specificazioni

- **Art. 17 Disposizioni generali**
- **Art. 18 Specificazioni**

SEZIONE II – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

- **Art. 19 Occupazioni per manifestazioni**
- **Art. 20 Occupazioni per spettacoli viaggianti**
- **Art. 21 Occupazioni con elementi di arredo**
- **Art. 22 Occupazioni con strutture pubblicitarie**
- **Art. 23 Occupazioni per lavori di pubblica utilità**
- **Art. 24 Occupazioni per traslochi**
- **Art. 25 Occupazioni del soprassuolo**
- **Art. 26 Occupazioni di altra natura**
- **Art. 27 Occupazioni per comizi e raccolta firme**

TITOLO IV

Disposizioni in materia di commercio, Pubblici esercizi e mestieri girovaghi

- Art. 28 Rifiuto di vendita
- Art. 29 Occupazioni per temporanea esposizione e manifestazioni varie
- Art. 30 Occupazioni per esposizione merci
- Art. 31 Occupazioni di suolo pubblico per pubblici esercizi di somministrazione
- Art. 32 Mestieri girovaghi

TITOLO V

Tutela della quiete pubblica

- Art. 33 Disposizioni generali
- Art. 34 Lavoro notturno
- Art. 35 Spettacoli ed trattenimenti
- Art. 36 Circoli privati
- Art. 37 Abitazioni private
- Art. 38 Strumenti musicali
- Art. 39 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO VI

Normativa in materia di animali

- Art. 40 tutela degli animali
- Allegato "A"
- Art. 41 Animali molesti
- Art. 42 Alimentazione animali

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

- Art. 43 Abrogazioni
- Art. 44 Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecunarie
- Art. 45 Entrata in vigore

ALLEGATO "A" Norme a tutela dei cani

Anagrafe canina, obblighi e responsabilità del proprietario e/o detentore

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 Finalità

Il presente regolamento di Polizia Municipale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 Oggetto e applicazione

1 - Il presente regolamento di Polizia Municipale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni normative generali o speciali, in materia di:

- a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano
- b) Occupazione di aree e spazi pubblici
- c) Commercio in sede fissa e Esercizi Pubblici
- d) Quietè pubblica e privata
- e) Protezione e tutela animali

2 - Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3 - Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Municipale.

Articolo 3 Definizioni

1 - Ai fini della disciplina regolamentare è considerato "bene comune":

- a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nel mod e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) I monumenti e le fontane monumentali;
- d) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto, la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) Gli impianti e le strutture d'uso comune, collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2 - Per "fruizione di beni comuni" s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3 - Per "utilizzo di beni comuni" s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni

1 - Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.

2 - L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3 - Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione deve correderla.

Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4 - L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta.

5 - Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità, in genere, non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei comma 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6 - Il Sindaco può modificare, sospendere e revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

7 - L'atto che affida alle imprese gli interventi su beni di proprietà comunale e nell'interesse di essa, costituisce titolo concessorio anche ai fini dell'occupazione di suolo pubblico; è fatto salvo l'eventuale tributo, se ed in quanto dovuto.

8 - Costituisce altresì titolo concessorio per l'occupazione di suolo pubblico la licenza del T.U.L.P.S. rilasciata in occasione di manifestazioni o spettacoli.

Articolo 5 Sanzioni

1 - Quando le violazioni non costituiscono reato, quando non sono già sanzionate da norme speciali e salvo previsione di sanzione specificatamente prevista, chiunque viola le norme del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, seguendo i criteri della procedura sanzionatoria amministrativa.

2 - Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3 - L'uso delle concessioni o di autorizzazione non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4 - Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Articolo 6

Comportamenti vietati

1 - A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

- a) Manomettere o, in qualsiasi modo, danneggiare o imbrattare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate visibili dalla pubblica via di edifici privati;
 - c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, e, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età prevista con apposita ordinanza del Sindaco;
 - h) Effettuare volantinaggio o lanciare opuscoli, foglietti, volantini od altri oggetti nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico;
 - i) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - j) Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio, avvalersi dell'acqua delle fontanelle del centro urbano per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, attingere acqua dalle fontanelle con tubi;
 - k) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sul marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o delle attività commerciali;
 - l) Spostare, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti, depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere o recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
E' consentito inserire i rifiuti solamente all'interno degli appositi cassonetti a ciò destinati.
 - m) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi, versare nelle chiaviche e nei canali di scolo qualsiasi materiale inquinante o nocivo o comunque atti a produrre esalazioni nocive e maleodoranti;
 - n) Compiere in luogo pubblico o aperto al pubblico atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o di inconveniente, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - o) Gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblici;
 - p) Accendere fuochi o provvedere all'abbruciamento delle stoppie, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, salvo diverse disposizioni impartite con ordinanza del Sindaco e le deroghe alla L.R. n. 38/2000 previste dal Piano Regionale Antincendi Boschivi. E' altresì vietato utilizzare barbecue, fornelli e/o fiamma libera, se non negli spazi a ciò destinati.
- Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.
- q) Sparare mortaretti o altri simili strumenti che producono scoppi o rumori, ovvero procurano molestie;
 - r) Effettuare campeggio. Oltre a quanto previsto dall'art. 185 del Codice della Strada, si definisce campeggio:

- Installare tende di qualsiasi tipo o forma;
- Occupare con tavoli, sedie ed attrezzature da campeggio gli spazi nelle adiacenze dei veicoli;
- Bivaccare con attrezzature precarie o sacchi a pelo.

Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

- s) Diffondere, per attività artigianali, domestiche e/o occasionali, odori, gas, polveri e vapori al di fuori dei parametri di legge.

2 - E' consentito effettuare sabbiature all'interno di locali a condizione che venga richiesta ed ottenuta l'autorizzazione da parte del competente ufficio comunale ed eseguito l'intervento secondo le modalità in essa indicate. Chiunque effettui sabbiature, senza rispettare le norme del presente regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 7

Altre attività vietate

1 - A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperte al pubblico o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) Procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti al fabbricato;
- e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie e biancheria in genere quando ciò determini disturbo, incomodo o sporcizia.
- f) Stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti l'area pubblica o i luoghi aperti al pubblico. E' consentito derogare a quanto sopra disposto solo nel caso in cui gli immobili non siano provvisti di terrazzi o cortili per accogliere tenditoi. In ogni caso deve essere evitata la caduta o il gocciolamento di acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Articolo 8

Nettezza del suolo e dell'abitato

1 - E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

2 - Quando l'attività, di cui al comma 1, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o con banchi mobili, gli esercenti possono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito di rifiuti minuti.

3 - I proprietari, amministratori o conduttori di stabili o edifici, a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

4 - I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

5 - Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 9

Rifiuti

1 - A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo destinati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo dei contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2 - Qualora i contenitori, di cui al comma 1, siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3 - In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto, per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4 - I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti devono essere depositati esclusivamente nei contenitori all'uopo predisposti. In casi eccezionali, quando l'accumulo di tali relitti rivesta una certa consistenza, può essere richiesto l'intervento a domicilio, dietro giusto compenso, al gestore del servizio di raccolta rifiuti.

5 - E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, i quali devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6 - E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Detti rifiuti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7 - E' vietato, ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 10 Sgombero neve

1 - I proprietari e i conduttori di edifici hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si forma.

2 - E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3 - Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari delle attività commerciali esistenti al piano terreno.

Sezione II **Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale**

Articolo 11 Manutenzione delle facciate e degli edifici

1 - Fatta salva l'applicabilità del Regolamento Edilizio Comunale, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere al rifacimento delle tinteggiature nonché alla manutenzione degli ambienti porticati.

2 - E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in tale stato di conservazione da impedire che le acque cadano sul pubblico suolo.

3 - E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre od altro, o ad imbiancature in genere, di apporre idonea segnaletica al fine di evitare danni ai passanti.

4 - E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone o altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici. Il Sindaco potrà autorizzare eventuali opere dell'ingegno (murali) che abbiano lo scopo di abbellire le facciate di edifici o altre opere.

Articolo 12
Tende su facciate di edifici

1 – Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare, sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque che siano visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2 – Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso lasciare 30 centimetri di marciapiede libero ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,20. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio Comunale.

3 – Le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, la segnaletica verticale, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

Articolo 13
Mozziconi di sigarette

1 – Nelle strade e negli spazi pubblici è vietato abbandonare mozziconi di sigaretta, che, oltre al senso di trascuratezza e sporcizia a tutela dell'immagine e del decoro del paese, sono pericolose per l'ambiente e la salute quanto i rifiuti industriali, contengono numerose sostanze tossiche come la nicotina, il polonio 210, gas tossici, catrame e condensato, acetato di cellulosa.

2 – All'esterno dei pubblici locali, pubblici esercizi e nelle vie principali del territorio comunale saranno posizionati posacenere, atti al deposito dei mozziconi di sigaretta.

Sezione III
Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 14
Divieti

1 – Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole rialzate, con o senza piantumazione e nei viali alberati è vietato:

a) Danneggiare la vegetazione;

b) Sostare con qualsiasi veicolo.

In tal caso oltre alla sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, verrà sempre disposta la rimozione del veicolo con le modalità previste dell'art. 215 del Codice della Strada;

c) Calpestare le aiuole;

d) Dedicarsi ai giuochi che possono recare molestia o pericolo o danno alle cose o che siano stati espressamente vietati dalle Autorità;

2 – Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.

Articolo 15
Disposizioni sul verde privato

1 – In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o, comunque, nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono compresi alberi, i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo tale che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2 – Quando la presenza di alberi o siepi su fondo o comunque su proprietà private confinanti con aree aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi che si protendono sulla sede stradale e/o sulla sede pedonale, mantenendo il limite individuato dal confine.

3 – E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro caduto sulla sede stradale.

4 – E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni di provvedere alla loro pulizia al fine di evitare intasamenti dei fossi e delle vie di scolo.

5 – E' fatto altresì obbligo ai proprietari dei terreni di provvedere alla manutenzione dei fossi e delle vie di scolo di propria competenza.

Articolo 16

Disposizioni sui terreni agricoli

1 – I proprietari (o comunque aventi diritto) di fondi agricoli, nelle opere di coltivazione o lavorazione dei terreni devono evitare di apportare materiale sulle fosse o sulle strade confinanti aperte al pubblico transito.

TITOLO III

Occupazioni di aree e spazi pubblici

Sezione I

Disposizioni generali e specificazioni

Articolo 17

Disposizioni generali

1 – A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2 – E' soggetto all'obbligo di richiedere preventivamente ed ottenere specifica autorizzazione chiunque intenda occupare:

a) Le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compreso le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri previa presentazione agli uffici competenti dell'atto di consenso da parte degli aventi titolo;

c) I canali ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

3 – Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere tecnico dei competenti uffici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica.

Ove l'occupazione riguardi aree in parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità della stessa e delle strutture mediante le quali essa si realizza, deve tenere conto dei pareri espressi ai fini della salvaguardia ambientale ed architettonica.

4 – Le autorizzazioni sono corredate di specifiche prescrizioni che devono essere rispettate dall'avente titolo quali clausole vincolanti dell'atto medesimo, qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5 – L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata, sospesa o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, quando sia

di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e/o quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3 e nel caso di cui al comma 2 lettera b), ovvero quando non venga osservata nella sua totalità.

6 – Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento comunale nonché alle speciali deliberazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

7 – Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Articolo 18 Specificazioni

1 – Fatte salve le disposizioni regolamentari in materia di COSAP, le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 17 si distinguono in:

- a) **Temporanee:** sono tali le occupazioni che si rendano necessarie nell'interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico ed inoltre quelle per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico con eventuale temporaneo deposito di materiali, nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici.
- b) **Permanenti:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2 – Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e la durata in esse indicate. Qualora il titolare abbia necessità di usufruire ulteriormente della occupazione, dovrà richiedere al competente ufficio comunale il rinnovo della concessione stessa. Le imprese che eseguono lavori sulle strade e per i quali sia stata redatta specifica ordinanza per la modifica della circolazione, qualora non rispettino i tempi indicati nella medesima devono comunicare all' Area Tecnica – U.O. Lavori Pubblici la data di fine lavori.

3 – Il suolo pubblico occupato, qualunque sia la natura dell'occupazione, deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II

Disposizioni particolari per manifestazioni e attività varie

Articolo 19 Occupazioni per manifestazioni

1 – Chiunque promuova manifestazioni, per le quali sia necessario l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- a) Modalità di occupazione;
- b) Strutture che si intendono utilizzare;
- c) Impianti elettrici;
- d) Modalità di smaltimento dei rifiuti.

2 – L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3 – In presenza di una pluralità di richieste riferite allo stesso periodo ed allo stesso luogo, l'Amministrazione concederà l'assegnazione del suolo pubblico, oltre che in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche attraverso la valutazione dell'opportunità della manifestazione in oggetto, rispetto alle attività già programmate.

4 – L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento, salvo deroghe per casi da valutare di volta in volta.

5 – Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o, comunque, facilmente reperibile e deve costantemente vigilare, affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Articolo 20

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1 – L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento dell'Amministrazione comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate o appositamente individuate dall'Amministrazione stessa.

Articolo 21

Occupazione con elementi di arredo

1 – A quanti esercitino attività commerciali, artigianali o simili, può essere concessa gratuitamente l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2 – Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche ai privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3 – La domanda per le occupazioni, di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica o computerizzata, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità di occupazione e la durata della medesima.

4 – Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere preventivo dell'Area Tecnica comunale e gestione vincoli, nonché quando siano interessate aree a vincoli paesaggistici è necessaria l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata.

Articolo 22

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1 – Fermo restando quanto a proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2 – Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su Aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possono derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e la gestione del verde pubblico.

3 – È ammessa la collocazione di standardi sui pali dell'illuminazione pubblica, per un periodo massimo di dieci giorni nelle seguenti vie:

a) viale Cerboni

osservando le prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dai competenti uffici comunali.

4 – Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi della Legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari.

Articolo 23

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1 – Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2 – La comunicazione, di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e della sua durata (data di inizio e di termine),

deve essere data entro un termine massimo di 7 giorni, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato, previa informazione all'Ufficio di Polizia Municipale per concordare l'apposizione della segnaletica adeguata.

3 - Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni al Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

Articolo 24

Occupazioni per traslochi

1 - Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'ufficio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2 - Accertato che nulla osti, l'Ufficio di Polizia Municipale autorizza all'occupazione e manda copia degli atti all'Ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti. L'Ufficio di Polizia Municipale, se necessario provvede alla redazione di apposita ordinanza per la modifica all'ordinaria circolazione.

3 - L'area oggetto di una autorizzazione deve essere opportunamente segnalata con idonea segnaletica da apporre a cura del richiedente.

Articolo 25

Occupazioni del soprassuolo

Senza specifica autorizzazione comunale, fermo restando quanto a proposito disposto dal Regolamento Comunale sull'ornato, non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali o simili.

Articolo 26

Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal regolamento, è subordinata al pagamento favorevole dei componenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

Articolo 27

Occupazioni per comizi e raccolte firme

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di commercio, pubblici esercizi e mestieri girovaghi

Articolo 28

Rifiuto di vendita

Ai commercianti è fatto divieto di rifiutare la vendita dei prodotti contenuti nel proprio esercizio o deposito, salvo giusta causa. Chiunque non ottempererà alla presente disposizione è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

Articolo 29

Occupazioni per temporanea esposizione e manifestazioni varie

1 – In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 20 (venti).

2 – In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3 – L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni di vario tipo che interessino aree pubbliche, parchi, giardini pubblici e isole pedonali è subordinato al parere favorevole emesso dal Comune.

Articolo 30

Occupazioni per esposizioni merci

1 – A chi esercita attività commerciali in locali adiacenti la pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè sia garantita una superficie sul marciapiede non inferiore a mt. 1,50 per il transito dei pedoni e delle persone con limitate od impedito capacità motorie.

Sono fatte salve le situazioni pregresse al presente Regolamento.

2 – Il titolare dell'attività commerciale del settore alimentare, nell'occupare suolo pubblico, dovrà comunque garantire il rispetto delle comuni norme di igiene.

3 – I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

4 – Per l'esposizione di merci non è consentito l'utilizzo di cassette o altro materiale impilato ovvero di strutture di fortuna, precarie o posticce; devono essere utilizzate tavole e piani, sistemati su strutture di materiale metallico o in legno. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Salvo specifica autorizzazione in deroga, le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura serale dell'esercizio stesso.

Articolo 31

Occupazioni di suolo pubblico per pubblici esercizi di somministrazione

1 – Ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di strutture purchè siano amovibili e realizzate nel rispetto dei criteri tecnico estetici indicati da specifico regolamento comunale e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2 – Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione, di cui al comma 1, si devono osservare oltre alle disposizioni del presente regolamento, le procedure indicate in apposito Regolamento comunale (Regolamento sull'Ornato).

3 – L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta anche quando l'occupazione è realizzata mediante la sola collocazione di tavoli, sedie e simili.

Articolo 32

Mestieri girovaghi

1 – Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2 - L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3 - L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio alla circolazione pedonale.

TITOLO V

Tutela della quiete pubblica e privata

Articolo 33 Disposizioni generali

1 - Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'industria o un'attività comunque denominata, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2 - Le Aziende Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3 - Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata, con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta delle Aziende Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4 - Nei fabbricati destinati a civile abitazione in cui si esercitino attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore, devono essere rispettate le normative sull'inquinamento acustico e le prescrizioni di cui al successivo art. 35. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Articolo 34 Lavoro notturno

1 - Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21.00 e le ore 06.00.

2 - Le attività lavorative, di cui al comma precedente, sono subordinate a preventivo parere dei competenti uffici sanitari e sono soggette a tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3 - Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario derogare a quanto disposto dal comma 1, previo parere dei competenti servizi sanitari e con provvedimento dell'Autorità Comunale, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio.

Articolo 35 Spettacoli e intrattenimenti

1 - I titolari di licenze prescritte dalla legge di Pubblica Sicurezza per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli ed intrattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per billardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 01.00 e le ore 08.00.

2 – All'esterno dei pubblici esercizi l'emissione della musica, emessa per intrattenimento dei clienti, deve avvenire mediante strumenti non amplificati o di minima amplificazione, nel rispetto dell'orario stabilito al comma precedente e comunque non deve avere emissione superiore all'ambiente di esercizio.

3 – In occasione di manifestazioni, concerti e riunioni straordinarie di persone, è consentito l'uso di amplificazione sonora nel rispetto delle prescrizioni impartite nella licenza T.U.L.P.S..

4 – Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 36 Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni, di cui all'art. 35, comma 1.

Articolo 37 Abitazioni private

1 – Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti oggettive di molestie e disturbi prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00, salvo quanto previsto al comma 3.

2 – Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati negli esercizi pubblici di somministrazione, o nelle immediate adiacenze, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione;

Il contenuto del presente comma deve essere disposto nelle prescrizione alla relativa licenza del T.U.L.P.S..

3 – Nella circostanza dell'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque uso destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali, prima delle ore 10.00 e fra le ore 12.00 e le ore 15.00 nei giorni festivi.

Gli stessi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori o simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4 – In caso di opere edili eseguite da ditte autorizzate l'orario di lavoro sarà dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Articolo 38 Strumenti musicali

1 – Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2 – Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali, dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 39 Dispositivi acustici antifurto

1 – Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i dispositivi acustici installati sui veicoli non devono superare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di tre (3) minuti primi, ancorché sia intermittente.

Qualora il segnale superi tali limiti e rechi grave disturbo alla quiete pubblica, le forze di Polizia potranno disporre la rimozione del mezzo. Quest'ultimo verrà collocato in area lontana dal centro abitato e restituito all'aveente diritto solo dopo il pagamento delle spese di custodia e rimozione.

2 - I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti non devono superare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. La durata del segnale non può superare i quindici (15) minuti primi.

TITOLO VI

Normativa in materia di animali

Articolo 40

Tutela degli animali

1 - Fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali in materia:

- a) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
- b) Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di sofferenza dell'animale.
- c) È vietato vendere animali sulla pubblica via.

Articolo 41

Cani: obblighi e responsabilità del detentore

1 - Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2 - Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3 - Il proprietario e/o il detentore di un cane, fatto salvo l'art. 5 dell' Ordinanza Ministero della Salute del 3 marzo 2009, devono:

- a) Utilizzare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 m durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
- b) Qualora in possesso di animale di peso superiore ai 25 kg, portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore (così come previsto dall'ordinanza 3/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali);
- e) Assicurare che il cane abbia comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

4 - I cani a custodia delle proprietà devono essere detenuti in modo da evitarne la fuga o la fuoriuscita e garantire la tutela di terzi da aggressioni;

5 - I cani, se custoditi:

- a) All'interno di una proprietà idoneamente recintata:
 - Devono poter adeguatamente ripararsi all'interno dei locali degli edifici eventualmente presenti;

- Oppure devono disporre di una cuccia sufficientemente grande e confortevole che garantisca effettivo riparo dalle intemperie;
- b) All'interno di proprietà non recintate:
- Devono essere custoditi all'interno di un box, dotato di una cuccia che assicuri effettivo riparo dalle intemperie e permetta al cane di sdraiarsi; la superficie del box, che dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato, deve essere non inferiore a quella riportata nella tabella sotto riportata; ogni cane in più comporta un aumento minimo della superficie disponibile;

Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: mq. Per ciascun cane	Oltre a 3 cani: mq. Per ciascun cane
Fino a 10 Kg	1,00	3,00	2,00
Da 11 a 30 kg	3,00	4,00	3,00
Oltre i 30 kg	2,00	5,00	4,00

- Oppure devono essere legati a catena, a condizione che la catena sia di almeno 4,00 ml di lunghezza, a scorrere su di un cavo aereo di almeno 4,00 ml avente un' altezza di almeno 2,00 ml dal terreno; la catena dovrà essere munita di n. 2 moschettoni rotanti alle estremità e adeguata alle caratteristiche fisiche del cane; deve consentire al cane di raggiungere la cuccia che deve garantire le stesse condizioni specificate al punto a) che precede; il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto;
- c) In ogni caso, al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento del ricovero coperto/cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito senza alcun impedimento.

6 – Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

7 – Sono vietati:

- L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della Legge 14 Dicembre 2000, n. 376;
- Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - Recisione corde vocali
 - Taglio delle orecchie
 - Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
- La vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici, di cui alla lettera d.)
- Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti;
- Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

8 – E' vietato possedere o detenere cani registrati (presso i servizi veterinari) quali a potenziale rischio elevato di aggressione, da parte di particolari soggetti, di cui all'art.3, comma 4 dall'ordinanza 3/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

9 – I proprietari dei cani, inseriti nei registri di cui all'articolo precedente, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola quando si trova in area urbana e nei luoghi aperti al pubblico;

10 – I conduttori di cani sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi e sui passaggi pedonale oltre alle aree destinate al verde pubblico.

11 – E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse:

- Esibendo, su richiesta degli organi di vigilanza, il kit per la pulizia e/o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- Di provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni, che dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici.

12 – Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani in dotazione delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, oltre ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

13 – Le violazioni, di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale e dalle specifiche norme nazionali e Regionali, comportano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.44 del presente Regolamento.

Il comma 3, punto e), comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare, nei casi gravi anche con il trasferimento dell'animale.

Le norme di tutela dei cani sono descritte nell'allegato "A" al presente Regolamento.

Articolo 42 **Alimentazione degli animali**

- 1- E' consentito alimentare colonie di gatti, purché il luogo sia successivamente pulito dai residui di cibo o dai contenitori;
- 2- E' vietato, nel centro urbano, alimentare con qualsiasi tipo di cibo piccioni, gabbiani o volatili di ogni tipo, sia da luoghi pubblici che privati.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Articolo 43 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Municipale sono abrogate le norme del precedente Regolamento e tutte le disposizioni, ordinanze o atti, il cui contenuto è qui disciplinato oppure è incompatibile o in contrasto con il nuovo dettato regolamentare.

Articolo 44 Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
2. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 Luglio 2008, n.125, la Giunta Comunale, con apposita Delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare una attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio della esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
6. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Articolo 45 Entrata in vigore

Il presente entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, come disposto dall'art. 8 comma 3 dello Statuto Comunale.

ALLEGATO " A "

Norme a tutela dei cani

Anagrafe canina, obblighi e responsabilità del proprietario e/o detentore

Presso il settore veterinario di ogni Unità Locale Sanitaria è istituita l'anagrafe canina. L'iscrizione alla anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria è anche l'applicazione di un microchip che consente l'identificazione dell'animale.

Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i prime tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi è punito con la sanzione amministrativa di € 77,00 (come previsto dalla Legge 14 Agosto 1994, n.281 e successive modifiche ed integrazioni).

Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento. Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo al Servizio Veterinario della U.S.L. per l'intervento di cattura.

Trasporto cani in auto

Il trasporto del cane in auto deve essere fatto in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida. In caso di due o più animali gli stessi devono essere sistemati in apposito contenitore o nel vano posteriore appositamente diviso da rete o mezzo analogo, così come previsto dall'art. 169 del Nuovo Codice della Strada.

Disturbo

Chiunque suscita o non impedisce strepiti di animali che cagionino disturbo al riposo delle persone o all'occupazione delle stesse è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 659 del Codice Penale.

Mancata custodia

Chiunque lascia libero o non custodisce, con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con sanzioni previste dall'art. 672 del Codice Penale.

Danno cagionato dall'animale

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto custodia sia che fosse smarrito o sfuggito, salvo che provi il caso fortuito (art. 2052 del Codice Civile).

Abbandono

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da €. 100,00 a €.10.000,00.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. (art. 727 del Codice Penale)

Delitti contro il sentimento degli animali

Art. 544-bis Codice Penale. (Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter C.P. - (maltrattamento di animale)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000,00 a 15.000,00 Euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra ad animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater C.P. (spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000,00 a 15.000,00.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri, ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544- quinquies C.P. (divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000, 00 a 160.000,00 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- a) Se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- b) Se le predette attività sono promosse utilizzando video riproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- c) Se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina, sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazioni ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro.

Art. 544 – sexies (confisca e pene accessorie)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.

In caso di recidiva è disposta l'interdizione dell'esercizio delle attività medesime.